

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. Bruno"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico
Via Volpicelli, snc - 80022 - ARZANO (NA) – tel./fax 081 573 26 25
Cod. Fisc. 93032980638 - Cod. Mecc. NAPS43000T
@mail: naps43000t@istruzione.it – @pec: naps43000t@pec.istruzione.it

PROT. 7024 VI-9 DEL 02/09/2025

**Al Personale Docente e A.T.A. del
Liceo Scientifico Statale "Giordano Bruno"
LORO SEDI**

OGGETTO: *divieto di introduzione di alimenti e bibite all'interno dei complessi di competenza del Liceo Scientifico Statale "Giordano Bruno" di Arzano (Napoli).*

In applicazione del principio 5 "Definizione e pianificazione delle azioni correttive" del sistema H.A.C.C.P., la scrivente Dirigente scolastica dell'Istituzione in epigrafe e pertanto nella qualità di Responsabile dell'Impresa Alimentare, allorché si consumino alimenti nelle aree di competenza dell'Istituzione scolastica in epigrafe, ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004, n° 852/2004,

PREMESSO

☒ che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005, rubricato "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante "Linee guida della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002", ha recepito il richiamato Regolamento (CE) n. 178/2002.

VISTO

☒ l'art. 5, comma 1 del citato Accordo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, recante la "Rintracciabilità"¹;

¹ **Art. 5, c. 1, Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005**

Il comma 1, dell'art. 18 del Regolamento stabilisce l'obbligo di garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.

Nei commi successivi vengono puntualizzati gli adempimenti che gli operatori devono attuare, allo scopo di facilitare il ritiro o il richiamo dal mercato dei prodotti che possono costituire un rischio per il consumatore e/o fornire adeguate informazioni alle Autorità competenti.

Si chiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare.

Omissis.

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. Bruno"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico
Via Volpicelli, snc - 80022 - ARZANO (NA) – tel./fax 081 573 26 25

- ☒ l'art. 8, comma 1 dell'Accordo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano in parola, recante la "Gestione della rintracciabilità e documentazione correlata"²,

DISPONE

il divieto di introduzione di alimenti e bibite all'interno dei cespiti di competenza del Liceo Scientifico Statale "Giordano Bruno" di Arzano (Napoli).

La presente costituisce ordine di servizio per i collaboratori scolastici, che pertanto sono chiamati alla vigilanza dell'osservanza del divieto.

Nella certezza di una puntuale applicazione di quanto disciplinato, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Buono
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993*

² Art. 8, c. 1, Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005

Il Regolamento comunitario fissa gli obblighi per le imprese del settore alimentare e dei mangimi in merito all'adozione di sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, lasciando al singolo operatore la scelta degli strumenti e delle modalità per giungere a tale obiettivo.

Gli operatori devono:

- *predisporre le procedure per l'individuazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti finiti (fermo restando l'esclusione di identificazione del consumatore finale);*
- *predisporre dei sistemi che consentano, se del caso, di avviare procedure di ritiro da mercato dei prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.*

I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono in particolare consentire di:

- 1) *individuare i fornitori diretti di materie prime, di alimenti, di animali, di mangimi come definito al comma 2 dell'art. 18 del Regolamento (rintracciabilità a monte);*
- 2) *omissis*
- 3) *mettere a disposizione delle Aziende sanitarie territorialmente competenti le informazioni dei punti precedenti, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento.*